



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il conferimento, con Decreto del Direttore Generale Bilancio Dott. Paolo D'Angeli del 9 marzo 2015 (Reg. C.C. 21 aprile 2015 foglio 1614), dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche alla Dott.ssa Giorgia Muratori, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 39 comma 4 del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171;

Vista la nota prot. n. 358 del 08/02/2016 dell'Autorità Portuale di Ancona - Direzione Tecnica con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "Molo Nord" di seguito descritto, acquisita al protocollo d'Ufficio il 11/02/2016 (prot. n. 69);

Visto il parere della Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle Marche, espresso con nota prot. 4999 del 2/03/2016, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico del tratto di molo in questione, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice, ma ritenendo tuttavia che l'intervento di riduzione di detto molo, dagli attuali 300 mt a circa 200 mt, non debba comportare la demolizione o la perdita del faro rosso attualmente presente alla fine del molo. Pertanto detto faro andrà smontato e rimontato nella parte terminale della nuova conformazione (ridotta) del molo nord;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia delle Marche, espresso con nota prot. 4114 del 08/06/2016, con il quale lo stesso Ufficio ha rilevato che il fabbricato in questione non riveste attualmente interesse archeologico diretto ma di competenza per le opere sottomarine, per i seguenti motivi: l'immobile risulta in continuità con l'area del porto romano di Ancona ed in particolare appare la prosecuzione del molo nord di età imperiale, su cui insiste l'arco di Traiano con il suo basamento rivestito in opera quadrata legata con malta, noto da uno scavo svoltosi nell'aprile 1936(SAR MAR, AV, 2/5). Nei bacini ai due lati del molo sono stati inoltre, in più occasioni, rinvenuti materiali archeologici (pesi litici, anfore, frammenti di statue di bronzo attribuite all'attico dell'Arco di Traiano, Monete, ecc) in spargimento sul fondale, che testimoniano la frequentazione antica dello specchio d'acqua antistante le banchine romane. Pur non essendo nota archeologicamente la presenza di infrastrutture

DELIBERA

109

DEL

23/06/2016





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

antiche al di sotto dell'attuale molo nord, stante l'interesse dell'area marina, si richiede che l'intervento di demolizione, anche in ossequio all' art. 25 del D. Lgs. 50/2016, sia preventivamente sottoposto all'esame della Soprintendenza Archeologia delle Marche, per la valutazione dello stesso e per le prescrizioni di competenza, che potranno comportare anche indagini subacquee preventive sul fondale;

Visto il verbale della riunione della Commissione del giorno 23/06/2016, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto, formulata dalle Soprintendenze competenti, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Molo nord
Comune	Ancona
Provincia	Ancona
Nome strada/n. civico	
Località/Toponimo	
Distinto al C.F.	Foglio 1 particella A
Confinante con	Foglio 2 particella 21 C.F.
Confinante con altro elemento:	
Proprietario:	Autorità Portuale di Ancona

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 L'immobile denominato "Molo nord", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, non riveste interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa GIORGIA MURATORI

